

LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 31 DICEMBRE 2012

“MODIFICHE ED ABROGAZIONI DI NORME ALLA LEGGE REGIONALE 15 MARZO 2011, N. 4 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2011 E PLURIENNALE 2011 – 2013 DELLA REGIONE CAMPANIA – LEGGE FINANZIARIA 2011) E MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 2001, N. 12 (DISCIPLINA ED ARMONIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FUNERARIE).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4)

1. L'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania – legge finanziaria 2011) è così modificato:

a) il comma 27 è sostituito dal seguente:

“27. Tutti i contratti assunti in contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, sono sanzionati con la nullità.”;

b) il comma 224 è sostituito dal seguente:

“224. Il comma 10 dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale) è sostituito dal seguente:

“10. In via ordinaria la So.Re.Sa. è delegata, ai sensi dell’articolo 1269 del codice civile, alla esecuzione dei pagamenti, dovuti per l’esercizio del servizio sanitario, e dei debiti, regolarmente accertati, delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere e costituisce, per tali aziende, centrale unica di pagamento, in coerenza con la programmazione regionale per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i programmi operativi adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2010).”;

c) il comma 229 è sostituito dal seguente:

“229. Il comma 15 dell’articolo 6 della legge regionale 28/2003 è sostituito dal seguente:

“15. La So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi, destinati alle ASL e AO, ai sensi dell’articolo 3, comma 34 e dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - Codice degli Appalti). ”;

d) il comma 231 è sostituito dal seguente:

“231. Per l’intero periodo di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, le attribuzioni rimesse alla Giunta regionale dai commi da 224 a 230, sono esercitate dal Commissario ad acta per l’intero periodo di vigenza della gestione commissariale di cui all’articolo 2, comma 88 della legge 191/2009.”;

e) al comma 237 vices quater è soppresso l’intero periodo dalle parole “Fermo restando” fino alle parole “per l’accreditamento definitivo.”.

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12)

1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie) le parole “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti “31 marzo 2013”.

Art. 3

(Abrogazioni)

1. I commi 163, 193 e 204 dell’articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania – legge finanziaria 2011) sono abrogati.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Campania.

Caldoro

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all'articolo 1.

Comma 1 lettere a), b), c), d), e).

Legge Regionale 15 marzo 2011, n. 4: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011).”.

Articolo 1, commi 27, 224, 229, 231 e 237 vicies quater: “27. Tutti i contratti assunti in contrasto con il Piano di cui al comma 26 sono inefficaci.

224. Il comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale), è sostituito dal seguente:

“10. In via sperimentale la So.Re.Sa. è delegata, ai sensi dell'articolo 1269 del codice civile, alla esecuzione dei pagamenti, dovuti per l'esercizio del servizio sanitario, e dei debiti, regolarmente accertati, delle ASL e delle AO individuate con deliberazione di Giunta regionale e costituisce, per tali aziende, centrale unica di pagamento. Detta deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla individuazione delle aziende tenuto conto delle situazioni finanziarie e contabili delle stesse e definisce i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. All'esito della sperimentazione, la Giunta regionale può disporre l'estensione delle predette disposizioni ad altre ASL e AO della Regione.”.

229. Il comma 15 dell'articolo 6 della legge regionale n. 28/2003, è sostituito dal seguente:

“15. La So.Re.Sa., centrale unica di acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle ASL e delle AO.”.

231. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per l'intero periodo di vigenza del piano di rientro dal disavanzo sanitario le competenze riconosciute alla Giunta regionale nelle materie rientranti nell'accordo sottoscritto in attuazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2005), e disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), sono esercitate dal Commissario ad acta.

237-vicies-quater. Fermo restando la sussistenza del fabbisogno, in deroga ai requisiti di legge per l'accredito istituzionale definitivo, ai soggetti che hanno presentato domanda di accredito ai sensi della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4) e che, in virtù di acquisto per il tramite del curatore fallimentare, sono subentrati nella titolarità di strutture per le quali si è risolto il rapporto di provvisorio accredito con il servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 15/2002 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002), la Regione concede l'accredito definitivo qualora, all'esito delle verifiche effettuate dalle Commissioni locali ASL, secondo quanto previsto dal comma 237-duodecies della legge regionale n. 23/2011, risulti confermato l'assetto organizzativo e tecnologico della precedente struttura ed il possesso dei requisiti ulteriori per l'accredito definitivo. Le attività di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo), che abbiano presentato domanda di accredito istituzionale secondo le modalità ed i termini di cui alla legge regionale n. 4/2011, articolo 1, comma 237–quinques, in deroga a quanto previsto dalla richiamata legge regionale n. 4/2011, articolo 1, commi da 237-quater a comma 237– unicies, possono operare in regime di

accreditamento fermo restando i requisiti di cui al Reg. reg. 31 luglio 2006, n. 3 e al Reg. reg. 22 giugno 2007, n. 1.”.

Note all'articolo 2.

Comma 1.

Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12: “Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie.”.

Articolo 9: “Controllo.”.

Comma 2: “2. La Consulta delibererà sulle infrazioni accertate e proporrà agli Organi competenti le sanzioni opportune.”.

Note all'articolo 3.

Comma 1.

Legge Regionale 15 marzo 2011, n. 4 già citata nelle note all'articolo 1.

Articolo 1, commi 163, 193 e 204: “163. La Giunta regionale, nell'ambito della rimodulazione dei fondi comunitari, destina al bando di cui al comma 162 la somma di euro 1.000.000,00 stanziati sull'UPB 22.84.245.

193. È istituito un fondo straordinario di euro 400.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 a favore della Scarl BIOGEM di Ariano Irpino.

204. Previa sottoscrizione del protocollo d'intesa tra il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il comune di San Cipriano di Aversa e la Regione Campania, è concesso un contributo straordinario di euro 500.000,00 al comune di San Cipriano di Aversa (Ce) per la ristrutturazione dell'edificio confiscato, sito in Via Ancona, da destinare a Caserma dei carabinieri.”.